

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, lì 09/01/2014

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 2/B

Oggetto: Aliquote contributive previdenziali

La Riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero (L. n.92/12), ha disposto - a partire dal 2014 - un progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e di computo applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps di cui alla L. n.335/95.

Con riferimento ai soli soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, ma non in tutti i casi, è intervenuta di recente la Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/13) al fine di accelerare il già previsto graduale innalzamento dell'aliquota contributiva della Gestione separata, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015.

Gestione separata Inps

Qui l'incremento stabilito dalla riforma Fornero ha riguardato:

1. sia i soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati;
2. che coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

1. Soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps la Legge Stabilità 2014 esenta dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva.

A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:

- soggetti non titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;

- soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

A detta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.

2. Soggetti iscritti ad altra gestione obbligatoria o pensionati

Per effetto della modifica apportata dalla Legge Stabilità 2014 le aliquote risulteranno pari al:

- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).

Tabella riepilogativa (anni 2013 e 2014 a confronto)

Soggetti interessati	Aliquote 2013	Aliquote 2014
Parasubordinati · titolari partita Iva · senza altra previdenza né pensionati	27,72% entro il massimale di € 99.034	27,72% entro il massimale di € 100.222
Parasubordinati · non titolari partita Iva · senza altra previdenza né pensionati	27,72% entro il massimale di € 99.034	28,72% entro il massimale di € 100.222
Parasubordinati · titolari partita Iva e non · con altra previdenza o pensionati	20,00 % entro il massimale di € 99.034	22,00% entro il massimale di € 100.222
Associati in partecipazione	27,72% entro il massimale di € 99.034	28,72% entro il massimale di € 100.222

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli
